

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DaRe Diritto a Restare

Art. 1 Denominazione

Con la denominazione DaRe – Diritto a Restare, viene costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del CCS.

L'associazione ha sede a Bellinzona e potrà essere trasferita con semplice decisione del Comitato ristretto con funzione direttiva.

Art. 2 Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro. La sua attività viene svolta con l'obiettivo di supportare i richiedenti d'asilo dall'arrivo sul territorio svizzero fino alla risoluzione della loro richiesta e di aiutare con la distribuzione di generi di prima necessità durante le prime fasi di adattamento e di inserimento sociale, soprattutto nelle situazioni d'urgenza. È attiva e aperta anche per tutti coloro che si trovano in una condizione di difficoltà e necessitano di un aiuto concreto. Questi i principali aiuti previsti:

- a. Raccolta, controllo e selezione dei vestiti e dei beni di prima necessità.
- b. Consegna della merce agli utenti.
- c. Servizi d'aiuto per la ricerca di mobili di seconda mano.
- d. Attività educative e corsi d'italiano.
- e. Attività culturali e artistiche in grado di far conoscere il territorio e gli aspetti della nostra società con la finalità di una maggiore e più semplice integrazione, permettendo anche una valorizzazione della persona.
- f. Sostegno e supporto attivi nell'educazione alla salute con informazioni su prevenzione e cura delle malattie più comuni con lo scopo di favorire il benessere psicofisico degli utenti.
- g. Sostegno e supporto mirato alle donne, soprattutto in gravidanza e per il periodo dopo il parto.
- h. Sostegno alle persone in attesa di risposte ufficiali in merito alla procedura d'asilo.
- i. Attività di collaborazione e coordinamento con le autorità pubbliche e con le altre associazioni.

Art. 3 Orientamento

L'associazione è apartitica e aconfessionale.

Art. 4 Soci

Vengono considerati soci le persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e associazioni che si riconoscono negli scopi dell'associazione e che sottoscrivono e versano la quota sociale annua.

Art. 5 Finanziamento

5.1 I proventi dell'associazione previsti sono:

- a. le quote sociali
- b. sussidi e contributi da parte di enti pubblici e privati
- c. offerte e donazioni
- d. attività e servizi offerti dall'associazione e regolarmente retribuiti

5.2 I fondi raccolti tramite doni e offerte volontarie vengono destinati integralmente ai progetti da realizzare o sostenere.

5.3 L'attività di gestione, amministrazione e i lavori generali d'ufficio, come pure quelli legati alla comunicazione, attingono alle quote associative o ad altri fondi.

- 5.4 Di regola il lavoro svolto per l'associazione non viene retribuito. Il Comitato può decidere, nei singoli casi, di prevedere un rimborso spese. Il personale attivo in modo regolare ed impegnato nella gestione corrente e straordinaria dell'associazione può, su decisione del Comitato, ricevere un regolare stipendio nel rispetto delle norme di legge.

Art. 6 **Tasse sociali**

La tassa sociale viene fissata ogni due anni dall'Assemblea Generale Ordinaria. Le quote attualmente previste sono:

- Chf. 20.-- per studenti, disoccupati, AVS/AI
- Chf. 50.-- per i membri.
- Chf. 100.-- per gli enti pubblici, le persone giuridiche e per le associazioni.

Art. 7 **Organi sociali**

Gli organi principali dell'associazione sono:

- a. L'Assemblea dei soci
- b. Il Comitato ristretto con funzione direttiva
- c. L'Ufficio di revisione

Art. 8 **Assemblea**

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno per espletare i seguenti compiti:

- a. L'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e del rapporto di attività
- b. La nomina e/o rinomina dei membri del Comitato direttivo e del/della Presidente
- c. La nomina e/o rinomina dell'Ufficio di revisione
- d. La delibera prevista ogni due anni, dell'ammontare della quota sociale annua
- e. Decidere sulle risoluzioni e sulle proposte presentate

Art. 9 **Assemblea straordinaria**

9.1 L'Assemblea straordinaria viene convocata nei seguenti casi:

- a. se e quando il Comitato lo reputa necessario
- b. su richiesta di almeno 1/5 dei soci

9.2 La richiesta di indire l'Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto al Comitato; deve essere motivata e deve indicare gli oggetti da trattare. Se tende a conseguire la revoca di una precedente decisione, la richiesta deve accogliere almeno 1/4 dei soci.

9.3 Il Comitato è tenuto ad esaminare immediatamente la richiesta e, quando questa viene considerata regolare, provvede alla convocazione dell'Assemblea entro il termine di un mese dalla data di ricevimento dello scritto.

Art. 10 **Delibere**

L'Assemblea delibera validamente sulle proposte presenti nell'ordine del giorno a maggioranza dei presenti. Per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art. 11 **Diritto di voto**

Ogni socio ha diritto a un solo voto e non può essere rappresentato da terzi.

Art. 12 **Comitato**

- 12.1 Il Comitato ristretto con funzione direttiva, eletto dall'assemblea dei soci, è l'organo esecutivo dell'associazione ed è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri compresi il/la Presidente e il/la Vicepresidente, e nomina il/la cassiera e il/la segretaria.
- 12.2 Il Comitato esercita ogni competenza che non è demandata per statuto o per legge ad altro organo.
- 12.3 Il Comitato decide la sua organizzazione.

Il Comitato viene convocato entro un mese dalla sua elezione a cura del/della Presidente.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 13 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale risponde per gli impegni dell'associazione e viene esclusa ogni responsabilità personale degli associati.

Art. 14 Diritto di firma

L'associazione è legalmente rappresentata dalla firma del/della Presidente o, in sua assenza, del/della Vicepresidente. Hanno diritto di firma individuale per quanto riguarda i conti dell'Associazione: il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la Cassiera e il/la Coordinatrice del Comitato.

Art. 15 Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione dei conti è esterno all'associazione e nessun membro di comitato può essere parte di esso. Il rapporto annuale sulla tenuta dei conti e sulla situazione finanziaria dell'associazione viene presentato durante l'Assemblea ordinaria.

Art. 16 Scioglimento

L'associazione può essere sciolta su proposta del Comitato e di almeno 1/5 dei soci. Lo scioglimento viene deciso dalla maggioranza dei soci presenti all'Assemblea. I soci devono essere informati per iscritto della proposta di scioglimento, almeno un mese prima dell'Assemblea.

Art. 17 Destinazione patrimonio

In caso di scioglimento definitivo dell'associazione, il patrimonio restante sarà devoluto interamente ad un'istituzione che beneficia dell'esenzione fiscale.

Art. 18 Diversi

Per tutto quanto non espressamente regolato dal seguente statuto, fanno stato gli art. 60 e seguenti del CCS.

Bellinzona, 1° giugno 2025